

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AD ELEVATO
CONTENUTO PROFESSIONALE A SUPPORTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 3 DELLA L.R. N. 23/2008 E DELLA D.G.R. n. 1 –
242 DEL 28 AGOSTO 2014.

TRA

la **Regione Piemonte** – (C.F. 80087610016) con sede in Piazza Castello n. 165, Torino, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale on. Alberto Cirio, nato a il e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Piemonte a ciò autorizzato con D.G.R. n. 1-2926 del 05 marzo 2021

e

il dott. **Pietro Presti** (C.F.) nato a il e residente in via n. da qui in avanti “parte incaricata”

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Tipologia e oggetto dell’incarico

La Regione Piemonte affida alla parte incaricata una collaborazione per supportare il Presidente della Giunta regionale nelle funzioni di: direzione e coordinamento dell’esecutivo regionale; nell’espletamento dell’attività di assunzione di provvedimenti contingibili e urgenti resi necessari dalla emergenza sanitaria da COVID-19 in corso per valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema sanitario regionale piemontese per la somministrazione del vaccino contro il virus Sars-Cov-2 anche in prospettiva della sua successiva fase di sviluppo e consolidamento; per proporre azioni e misure volte al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’attuale sistema regionale rispetto all’evoluzione epidemiologica ed ai possibili futuri scenari di normalizzazione post pandemia Covid-19; per continuare ad analizzare e valutare, in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità, il miglioramento del sistema di contact tracing dei soggetti positivi al virus e l’implementazione di ulteriori misure di contenimento dei casi a livello regionale, con particolare riferimento al funzionamento dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) regionali ed alle soluzioni informatiche adottate, in stretta collaborazione con gli uffici della Direzione Sanità e Welfare, con le Direzioni delle Aziende Sanitarie Regionali ed il loro Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive (D.I.R.M.E.I.), con il Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2 costituito con D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020, estendendo tali analisi alla valutazione dell’opportunità di implementare possibili conseguenti nuovi modelli tecnologico-organizzativi relativi al medio-lungo termine.

In particolare la parte incaricata deve:

- valutare l'attuazione della campagna vaccinale in stretto rapporto con le strutture regionali e con le Aziende Sanitarie, acquisendo e valutando le necessarie informazioni relative e proponendo idonei report e azioni per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attuale sistema vaccinale, anche in prospettiva della successiva fase di sviluppo e consolidamento di quest'ultimo;
- produrre raccomandazioni, proposte e pareri finalizzati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'attuale sistema regionale rispetto all'evoluzione epidemiologica ed ai possibili futuri scenari di normalizzazione post pandemia Covid-19;
- valutare l'effettivo impatto delle misure di contenimento dell'evoluzione del contagio in stretto rapporto con gli epidemiologi di riferimento del D.I.R.M.E.I. proponendo azioni di miglioramento;
- analizzare gli attuali assetti organizzativi e operativi e delle performance della rete organizzativa e operativa di contact tracing e di gestione dei casi e dei contatti, attraverso il sinergico confronto con le strutture regionali e sanitarie di riferimento, anche attraverso la proposta e valutazione di eventuali progetti di carattere sperimentale, nell'ambito delle misure di tracciamento e di contenimento rispetto all'evoluzione epidemiologica;
- supportare la Presidenza nell'attuazione di progetti e attività di particolare rilevanza strategica negli ambiti del PNRR e del sistema sanitario regionale da attivarsi previa comunicazione del Presidente.

Per lo svolgimento della collaborazione, la parte incaricata effettuerà proposte operative, collaborando in sinergia con le competenti Strutture regionali e confrontandosi opportunamente con Enti e organismi terzi e collaborando col Presidente nell'espletamento dell'attività di assunzione di provvedimenti contingibili e urgenti resi necessari dalla emergenza sanitaria in corso in ordine alle materie oggetto del presente incarico.

Art. 2 Sede

La sede ordinaria dove la parte incaricata svolgerà la sua funzione è a Torino.

Art. 3 Durata dell'incarico

L'incarico oggetto della presente convenzione avrà durata temporale di ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 4 Rapporti di parte incaricata con la struttura regionale

La parte incaricata, in base alle esigenze del Presidente della Giunta, per lo svolgimento del proprio incarico, dovrà garantire la propria disponibilità per 32 ore medie settimanali senza vincolo

di orario e potrà contattare direttamente il personale della Regione e di eventuali altri enti interessati con cui ritenga utile conferire in rapporto alle tematiche indicate; accedere e acquisire copia – fermi restando i limiti delle vigenti disposizioni in materia di *privacy* – relativamente alla documentazione amministrativa, tecnica e scientifica presso gli uffici regionali pertinenti alle tematiche, avvalersi della collaborazione e del supporto delle strutture e delle attrezzature della Giunta Regionale.

La parte incaricata è tenuta a rispettare l'obbligo della riservatezza in ordine ai dati, alle informazioni ed alla documentazione acquisiti.

La parte incaricata è tenuta altresì al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, del ruolo della Giunta regionale della Regione Piemonte di cui alla DGR n. 1-602 del 24/11/2014, integrata dalla D.G.R: n. 1-1717 del 13/07/2015.

Art. 5 Modalità di erogazione del corrispettivo

Il corrispettivo annuo è di Euro 83.708,00 per un complessivo di Euro 167.416,00 lordi, inclusi oneri fiscali e previdenziali, se dovuti.

Il corrispettivo sarà erogato mensilmente, a seguito di presentazione di una relazione mensile sull'attività svolta, previa attestazione da parte del Presidente della Giunta regionale della regolare effettuazione dell'attività richiesta e della relativa autorizzazione alla liquidazione.

Alla parte incaricata spettano i rimborsi per le spese di missione, regolarmente autorizzate dal Presidente della Giunta regionale, nella misura massima di Euro 2.000,00 annuale.

Art. 6 Scioglimento anticipato del rapporto

La Regione Piemonte e la parte incaricata si riservano disgiuntamente la facoltà di recedere dalla presente convenzione, qualora circostanze oggettive sopravvenute facciano venire meno la necessità della collaborazione.

Stante la natura fiduciaria dell'incarico, il Presidente della Giunta della Regione Piemonte potrà disporre la risoluzione anticipata dell'incarico senza oneri per la Regione Piemonte salvo il riconoscimento del corrispettivo maturato.

La Regione Piemonte si riserva altresì la facoltà di procedere allo scioglimento del rapporto e alla risoluzione del contratto in caso di inadempimento contrattuale.

Art. 7 Modifica della convenzione

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate consensualmente.

Art. 8 Insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interesse

La parte incaricata è tenuta ad attestare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Art. 9 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione le parti fanno riferimento a quanto disposto dal codice civile e dalla normativa vigente in materia.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e le spese di bollo e di registro della presente convenzione sono a carico di parte incaricata.

Art. 10 Foro competente

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, li

Il Presidente della Regione Piemonte

On. Alberto Cirio

La Parte Incaricata

Dott. Pietro Presti

L'incaricato sotto la propria responsabilità dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le clausole di cui agli artt. 6, 9 e 10.

Dott. Pietro Presti